



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 18 luglio 2012 (23.07)
(OR. en)**

12069/12

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0366 (COD)**

**CODEC 1819
AGRI 462
AGRIFIN 119
FIN 488
PE 319**

NOTA INFORMATIVA

del: Segretariato generale
al: Comitato speciale Agricoltura/Consiglio

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) del Consiglio n. 485/2008 relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di garanzia
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, 2 - 5 luglio 2012)

I. INTRODUZIONE

Il relatore, Luis Manuel CAPOULAS SANTOS (S&D, PT) ha presentato a nome della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, una relazione contenente 8 emendamenti (emendamenti 1-8) alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) del Consiglio n. 485/2008 relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di garanzia. Non sono stati presentati altri emendamenti.

II. DISCUSSIONE

Il 3 luglio 2012 si è svolta una discussione congiunta su altre 5 relazioni riguardanti questioni agricole, incentrata sull'allineamento al trattato di Lisbona, cfr. nota informativa 12064/12.

III. VOTAZIONE

Nella votazione in plenaria del 4 luglio 2012 il Parlamento europeo ha adottato gli emendamenti da 1 a 8.

Il testo degli emendamenti adottati e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo sono allegati alla presente nota.

Sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di garanzia *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 luglio 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) del Consiglio n. 485/2008 relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di garanzia (COM(2010)0761 – C7-0002/2011 – 2010/0366(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0761),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 42 e 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0002/2011),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 4 maggio 2011¹,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0204/2011),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti **delegati ai sensi dell'articolo 290 del**

Emendamento

(3) Al fine di garantire il corretto funzionamento del regime istituito dal regolamento (CE) n. 485/2008, dovrebbe

¹ GU C 218 del 23.7.2011, pag.126.

trattato al *fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 485/2008. Occorre definire gli elementi per i quali può essere esercitato tale potere nonché le condizioni cui deve essere soggetta tale delega.*

essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti *conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla facoltà di stabilire un elenco di misure che per loro natura non si prestano ad una verifica a posteriori mediante il controllo di documenti commerciali, alle quali il presente regolamento non si applica. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.*

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Per garantire un'applicazione uniforme del regolamento (CE) n. 485/2008 **in tutti gli Stati membri**, alla Commissione *deve essere conferito il potere di adottare atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 291 del trattato. È opportuno che la Commissione adotti norme uniformi in merito allo scambio di informazioni. La Commissione adotta questi atti di esecuzione in conformità con l'assistenza del comitato dei fondi agricoli istituito ai sensi dell'articolo 41 ter, paragrafo 1, del regolamento (CE) del Consiglio del 21 giugno 2005, n. 1290/2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune¹ in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) n. XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio su...[da completarsi dopo l'adozione del regolamento che fissa le modalità di controllo di cui all'articolo 291, paragrafo 3, del TFUE, attualmente in discussione dinanzi al Parlamento europeo e al Consiglio].*

Emendamento

(4) Al fine di assicurare condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 485/2008, alla Commissione *dovrebbero essere attribuite competenze di esecuzione. Tali competenze di esecuzione dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione¹.*

¹ *GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.*

¹ *GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.*

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 485/2008

Articolo 1 - paragrafo 2

Testo della Commissione

All'articolo 1, paragrafo 2, **la seconda frase è sostituita dalla** seguente:

"Al fine di escludere dall'applicazione del presente regolamento le misure che, per loro natura, non si prestano ad una verifica a posteriori mediante il controllo di documenti commerciali, la Commissione può, mediante atti delegati, in conformità con le condizioni di cui **agli articoli** 13 bis, **13 ter e 13 quater** del presente regolamento, stabilire un elenco di altre misure alle quali il presente regolamento non si applica."

Emendamento

All'articolo 1, **il** paragrafo 2 **è sostituito dal** seguente:

"2. Il presente regolamento non si applica alle misure contemplate dal sistema integrato di gestione e di controllo che rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori¹.

Al fine di escludere dall'applicazione del presente regolamento le misure che, per loro natura, non si prestano ad una verifica a posteriori mediante il controllo di documenti commerciali, la Commissione può, mediante atti delegati, in conformità con le condizioni di cui **all'articolo** 13 bis del presente regolamento, stabilire un elenco di altre misure alle quali il presente regolamento non si applica."

¹ *GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.*

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 485/2008

Articolo 13 bis

Testo della Commissione

Il potere di adottare **gli** atti delegati **di cui al presente regolamento** è conferito alla Commissione **per un periodo di tempo indeterminato**.

Non appena adotta un atto delegato, la Commissione *lo* notifica *simultaneamente* al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione **alle condizioni stabilite nel presente articolo**.

2. **Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da ...*. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

3. **La delega di potere di cui all'articolo 1, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.**

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione *ne dà contestualmente* notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. **L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima**

della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

** Data di entrata in vigore del presente regolamento.*

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 485/2008

Articolo 13 ter

Testo della Commissione

La delega di poteri di cui all'articolo 13 bis può essere revocata dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere se revocare la delega di potere si adopera per informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima dell'adozione della decisione definitiva, indicando i poteri delegati che potrebbero essere revocati e gli eventuali motivi della revoca.

La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

Emendamento

soppresso

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 485/2008

Articolo 13 quater

Testo della Commissione

Emendamento

Il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro un termine di due mesi a decorrere dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio tale termine è prorogato di un mese.

soppresso

Se allo scadere di tale termine né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data ivi indicata.

L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

Se il Parlamento europeo o il Consiglio solleva obiezioni a un atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore.

L'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 485/2008

Articolo 13 quinquies

Testo della Commissione

La Commissione, *ove necessario*, mediante atti di esecuzione *in conformità con la procedura di cui all'articolo 42 quater, secondo paragrafo, del regolamento (CE) n. 1290/2005*, adotta le disposizioni *che mirano a raggiungere un'applicazione uniforme del presente regolamento nell'Unione, in particolare* relativamente ai seguenti punti:

- a) il coordinamento delle azioni riunite di cui all'articolo 7, paragrafo 1;
- b) dettagli e specificazioni concernenti il contenuto, la forma e il modo di presentare domande, la forma e il modo di notificare e di presentare e scambiare informazioni previsti nell'ambito del presente regolamento;
- c) condizioni e strumenti di pubblicazione o specifiche regole e condizioni per la divulgazione o la messa a disposizione da parte della Commissione alle autorità competenti degli Stati membri delle informazioni necessarie nell'ambito del presente regolamento.

Emendamento

La Commissione, mediante atti di esecuzione, adotta le disposizioni *specifiche* relativamente ai seguenti punti:

- a) il coordinamento delle azioni riunite di cui all'articolo 7, paragrafo 1;
- b) dettagli e specificazioni concernenti il contenuto, la forma e il modo di presentare domande, la forma e il modo di notificare e di presentare e scambiare informazioni previsti nell'ambito del presente regolamento;
- c) condizioni e strumenti di pubblicazione o specifiche regole e condizioni per la divulgazione o la messa a disposizione da parte della Commissione alle autorità competenti degli Stati membri delle informazioni necessarie nell'ambito del presente regolamento.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 13 sexies, paragrafo 2.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 485/2008

Articolo 13 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 13 sexies

1. La Commissione è assistita dal comitato dei fondi agricoli istituito dall'articolo 41 del regolamento (CE) n. 1290/2005. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.